

DECRETO DEL DIRIGENTE

OGGETTO: P.F. SFA – D.M. del 13.08.2020 – Criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora* agente del Colpo di fuoco batterico delle pomacee - Anno 2021

IL DIRIGENTE

della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la Legge Regionale 14 gennaio 1997 n. 9 e s.m.i. 'Istituzione dell'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA)';

PRESO ATTO che l'art. 25, comma 5 della richiamata Legge regionale 14.01.1997 n. 9 e s.m.i. assegna all'A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale ed i relativi compiti di cui alla L. r. 16.01.1995 n. 11;

VISTO il Decreto del Direttore dell'ASSAM n. 241 del 28.12.2018 "Riorganizzazione amministrativa A.S.S.A.M.: Fase I definizione posizioni dirigenziali e relative competenze";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 58 del 25.01.2021 (Art. 4 legge regionale n. 9/1997 – Proroga incarico per le funzioni di Direttore generale dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) e conferimento incarico ad interim delle funzioni della P.F. "Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia" presso l'ASSAM);

DECRETA

- di ingiungere l' estirpazione e distruzione, ai sensi del DM 13 agosto 2020, di una pianta di *Crataegus spp.* risultata infetta dall'organismo nocivo *Erwinia amylovora* agente del Colpo di fuoco batterico delle pomacee, dopo campionamento e relative analisi, e di quelle vicine sintomatiche, situate nell'area compresa nella mappa catastale del foglio n°23 particella n° 187 del Comune di Urbino;
- di distruggere il materiale vegetale nel punto stesso di estirpazione o in area immediatamente limitrofa bruciandolo fino a completo incenerimento, tenendo in considerazione la normativa vigente in materia;
- di evitare il trasporto, fuori dal punto di estirpazione, di materiale vegetale infetto (legname, frutti, semi) senza preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario;
- di prescrivere la disinfezione in loco per via fisica o chimica (sali quaternari d'ammonio esempio 1g/l di benzalconio cloruro) di utensili, attrezzature e macchine venute a contatto con il materiale vegetale infetto;



- di stabilire che l'organismo nocivo in questione possa essere eliminato attraverso l'ingiunzione di immediata estirpazione delle piante infette senza istituire un'area delimitata, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2016/2031 comma 4, visti i risultati del monitoraggio e verificato che non sussiste rischio fitosanitario per l'area considerata;
- di inviare copia del presente decreto agli interessati in relazione alle misure fitosanitarie presentate in questo documento;
- di pubblicare il presente atto per estremi sul BURM e per estratto sul sito www.norme.marche.it;
- di rendere consultabili le mappe di dettaglio dei focolai di *Erwinia amylovora* sino ad oggi individuati nella regione Marche sul web all'indirizzo: <http://www.assam.marche.it/servizi1/fitosanitario/emergenza-fitosanitaria/organismi-nocivi-rilevanti/1039-erwinia-amylovora-colpo-di-fuoco-batterico>

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del DM 13 agosto 2020.

Si fa presente inoltre che l'accertamento del mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel corrente atto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs n. 19 del 02.02.2021 art. 55, comma 13;

I destinatari delle misure del presente atto hanno la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi stabiliti dalla legge.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90.

IL DIRIGENTE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. n. 11 del 16.01.1995 “Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale”;
- D.lgs 02.02.2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 04.10.2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;
- D.M. 13 agosto 2020 – Criteri per il mantenimento di aree indenni per l’organismo nocivo *Erwinia amylovora* agente del Colpo di fuoco batterico delle pomacee;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione;
- Regolamento (UE) 2016/2031.

Motivazione

Con Legge Regionale n. 11 del 16.01.1995 è stato istituito il Servizio Fitosanitario regionale (SFR). Tra le competenze fondamentali del SFR, elencate nel Decreto Legislativo n. 19 del 02.02.2021, vi è la vigilanza e l’applicazione di misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con Decreto 13 agosto 2020 (DM) ha emanato il regolamento recante i criteri per il mantenimento di aree indenni per l’organismo nocivo *Erwinia amylovora* agente del Colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della Repubblica italiana.

Il Colpo di Fuoco batterico delle Pomacee è una delle più gravi malattie che colpiscono il pero ed il melo, come pure altre Rosacee, sia ornamentali sia spontanee. L’agente causale, il batterio *Erwinia amylovora*, è inserito nella legislazione fitosanitaria tra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, fra cui per l’Italia vi è anche il territorio della Regione Marche. Essendo un organismo da quarantena è prevista la lotta obbligatoria dal DM 13 agosto 2020 per ostacolarne la diffusione attraverso la sorveglianza sul territorio, sulle attività produttive e sul vivaismo, e l’obbligo di segnalazione ai Servizi Fitosanitari di ogni caso sospetto di malattia.

In ottemperanza al DM sopra indicato, i Servizi Fitosanitari Regionali devono accertare annualmente, mediante ispezioni nelle aree produttive, in ambiente naturale, nel verde urbano e privato, la presenza o assenza di *Erwinia amylovora*. Come risultato del monitoraggio effettuato dal SFR nell’annata 2020, sono state individuate in diverse località del territorio regionale piante sintomatiche risultate infette alle analisi previste in conformità agli standard EPPO.

Questo Servizio Fitosanitario Regionale, in quanto autorità competente, considerata la natura puntuale dell’infezione che riguarda, nel caso specifico, una pianta di biancospino e quelle vicine sintomatiche, situate nell’area compresa nella mappa catastale del foglio n°23 particella n° 187 del Comune di Urbino, verificata l’inesistenza di rischio fitosanitario, ritiene che sussistano le condizioni per non stabilire un’area delimitata ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (EU) 2016/2031 comma 4, concludendo che l’organismo nocivo in questione possa essere eliminato immediatamente attraverso l’ingiunzione di estirpazione delle piante infette. Conseguentemente non risulta necessario apportare alcuna modifica delle mappe dei focolai di *Erwinia amylovora* stabilite e pubblicate dal Servizio Fitosanitario. Per continuità di informazione si allega al presente atto per farne parte integrante la mappa generale dei focolai di *Erwinia amylovora* ad oggi presenti nella regione Marche, mentre si rimanda al sito www.assam.marche.it per la visualizzazione delle mappe dei singoli focolai divisi per Comune.



Esito dell'istruttoria

Sulla base di quanto esposto si propone:

- di ingiungere l'estirpazione e distruzione, ai sensi del DM 13 agosto 2020, della pianta di biancospino in quanto risultata infetta dall'organismo nocivo *Erwinia amylovora* agente del Colpo di fuoco batterico delle pomacee, dopo campionamento e relative analisi, e di quelle vicine e sintomatiche, situate nell'area compresa nella mappa catastale del foglio n°23 particella n° 187 del Comune di Urbino;
- di distruggere il materiale vegetale nel punto stesso di estirpazione o in area immediatamente limitrofa bruciandolo fino a completo incenerimento, tenendo in considerazione la normativa vigente in materia;
- di evitare il trasporto, fuori dal punto di estirpazione, di materiale vegetale infetto (legname, frutti, semi) senza preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario;
- di prescrivere la disinfezione in loco per via fisica o chimica (sali quaternari d'ammonio esempio 1g/l di benzalconio cloruro) di utensili, attrezzature e macchine venute a contatto con il materiale vegetale infetto;
- di stabilire che, l'organismo nocivo in questione, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2016/2031 comma 4, visti i risultati del monitoraggio e verificato che non sussiste rischio fitosanitario per l'area considerata, possa essere eliminato immediatamente attraverso l'ingiunzione di immediata estirpazione delle piante infette senza istituire un'area delimitata;
- di inviare copia del presente decreto agli interessati in relazione alle misure fitosanitarie presentate in questo documento;
- di rendere consultabili le mappe di dettaglio dei focolai di *Erwinia amylovora* sino ad oggi individuati nella regione Marche sul web all'indirizzo: <http://www.assam.marche.it/servizi1/fitosanitario/emergenza-fitosanitaria/organismi-nocivi-rilevanti/1039-erwinia-amylovora-colpo-di-fuoco-batterico>;

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI

Allegati n. 1

Mappa generale focolai *Erwinia amylovora* nella regione Marche

